



Autonome Gewerkschaftsorganisation der örtlichen Körperschaften - Südtirol
Organizzazione Sindacale Autonoma degli enti locali - Sudtirolo
Organisaziun Sindacala autonòma di enc locai - Südtirol
Independent Union of local units employees - South Tyrol

annata 2, edizione 7

febbraio 2002


Spedizione in a.p. 70% art 2 comma 19 l. n. 662/96 – Filiale di Bolzano
Tassa pagata – taxe percue

pubblicazione trimestrale

Rivista
dei dipendenti Comunali, delle case di riposo e delle comunità comprensoriali

Indice

- **Appuntamenti 730**
- **Documenti per il 730**
- **Nuovo Ordinamento maternità**
- **Domanda TFR**
- **Programma formativo GS-AGO 2002**



Via Virgilio, 9 - 39100 Bolzano
Tel. 33 55 31 27 97 - 0471/27 90 16 Fax 0471/27 10 56 – 0474 94 67 10
www.ago-bz.org Email info@ago-bz.org St.Nr. 94062140218

Appuntamenti 2002 per la dichiarazione

a BOLZANO, Via Virgilio 9	dal 08 aprile - 07 maggio dalle ore 14.30 - 18.00
----------------------------------	--------------------------------------------------------------

Sigfried Bachmann

nel Comune di S.CANDIDO:	Lunedì, 8 aprile dalle 9.30 - 10.00
nel Comune di DOBBIACO:	Lunedì, 8 aprile dalle 17.00 - 18.00
nel Comune della VALLE AURINA	Martedì, 9 aprile dalle 9.00 - 9.30
nel Comune di MOLINO:	Martedì, 9 aprile dalle 10.30 - 11.00
nel Comune di CAMPO TURES:	Martedì, 9 aprile dalle 11.30 - 12.30
nella Stazione Forestale:	Martedì, 9 aprile dalle 14.00 - 17.00
nel Comune di RASUN/ANTERS.:	Mercoledì, 10 aprile dalle 16.00 - 16.30
nel Comune di VALDAORA:	Mercoledì, 10 aprile dalle 17.00 - 18.00
nel Comune di S. LORENZO:	Giovedì, 11 aprile dalle 10.00 - 11.00
nel Comune di BRUNICO:	Giovedì, 11 aprile dalle 11.30 - 12.30
nel Comune di CASIES:	Giovedì, 11 aprile dalle 17.00 - 17.30
a MONGULEFO: Albergo "Rose"	Venerdì, 12 aprile dalle 14.00 - 18.00

(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 329 43 55 512)

Andreas Unterkircher

nel Comune di Brennero; Racines; Vize; Campo di Trens:	il 3 aprile e 24 aprile alla mattina a richiesta - tel. 335 6902375
nel Comune di Varna; Velturno; Chi-usa; Vilandro; Bressanone; Ponte Gardena; Vandoies e alla "Seeburg":	il 10 aprile e 24 aprile alla mattina a richiesta - tel. 335 690237 5

nel Comune di RENON:	Lunedì, 29 aprile dalle ore 14.00
-----------------------------	------------------------------------------

Paolo Tiozzo

a BRESSANONE, Via Stazione. 18 „Villa Adele“	lunedì, 8 aprile e mercoledì, 6 maggio dalle 9.00 - 12.00 e dalle 14.00 - 16.00
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Dieter Tröbinger

nel Comune di CASTELROTTO:	Martedì, 2 aprile a giovedì, 4 aprile al pomeriggio
nel Comune di ORITISEI: (e per i Comuni S. Cristina e Selva Gardena)	Martedì, 8 aprile dalle ore 17.00
nel Comune di CORNEDO:	Giovedì, 11 aprile dalle ore 17.00

(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 0471 71 15 24)

Josef Stuefer

nel Comune di SAN GENESIO	Martedì, 9 aprile dalle ore 15.00
nel Comune di SARENTINO:	Giovedì, 11 aprile dalle ore 17.00

(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 0471 62 34 51)

Stefan Meraner

nel Comune di APPIANO	Lunedì, 22 aprile dalle 16.00 – 18.00
------------------------------	----------------------------------------------

Paolo Tiozzo

EGNA, Via Bolzano 19 – Scuola media	venerdì, 26 aprile dalle 8.30 - 12.30 e dalle 14.00 - 16.00
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Josef Kofler

nel Comune di S.LEONARDO; S. MARTINO i.P.; MOSO:	a richiesta telefonica n. 0473 64 36 02
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Reinhard Verdroß

nel Comune di LANA:	Giovedì, 4 aprile dalle 16.30 – 18.00
nel Comune di PARCINES :	Lunedì, 8 aprile dalle 16.30 – 18.00
nel Comune di LACES:	Martedì, 9 aprile dalle 14.00 - 16.00
nel Comune di NATURNO:	Mercoledì, 10 aprile dalle 17.00 - 18.00
nel Comune di SCENA:	Giovedì, 11 aprile dalle 14.00 - 16.00
nel Comune di TERLANO:	Giovedì, 11 aprile dalle 16.30 – 18.00

Hansjörg Elsler

a MERANO , piazza della Rena 6° piano – sala audiovisivi	giovedì, 11 aprile e mercoledì, 8 maggio dalle 9.00 - 12.30 e dalle 14.00 - 16.00
a SILANDRO , via Principale 134 “Glashaus”	mercoledì, 24 aprile dalle 9 - 12.00

Christian Obwegeser

per i Comuni di PRATO; STELVIO, GLORENZA, LASA	a prenotazione - Tel. 347 2316772
-------------------------------------------------------	------------------------------------------

Documenti e dati utili per la consulenza

- Portare la **carta d'identità risp. la TESSERA AGO**

a) dati anagrafici

- codice fiscale dichiarante, coniuge, figli ed altre persone a carico
- residenza anagrafica
- stato civile
- dati nascita figli (se nati durante l'anno scorso)

b) redditi da terreni

- foglio di possesso
- contratti di compravendita per terreni acquistati/venduti durante l'anno '2001
- canoni d'affitto (per il terreno concesso in affitto)

c) redditi da fabbricati

- estratto catastale urbano
- contratti di compravendita per immobili acquistati/venduti durante l'anno 2001
- canone di locazione (per le unità locate)
- contratto d'affitto

d) redditi da lavoro dipendente o di pensione ed altri redditi

- certificazione del datore di lavoro o dell'Ente previdenziale

e) redditi da lavoro autonomo

- attestazione indicante il compenso percepito e la ritenuta subita.

L'eventuale contributo INPS del 10% (1/3 a carico del contribuente) deve risultare dall'attestazione

f) oneri e spese

- spese mediche specialistiche e generiche proprie e dei familiari a carico (al netto del rimborso da parte dell'USL)
- acquisto di medicinali (fotocopia della prescrizione medica e scontrino fiscale oppure dichiarazione del contribuente attestante la necessità dell'acquisto e scontrino fiscale)
- spese per visite e cure di medicina omeopatica
- spese per protesi (prescritte da un medico) come, occhiali, apparecchi acustici, apparecchi ortopedici ecc.
- ticket pagati per visite specialistiche, esami di laboratorio, ecc.
- degenze ospedaliere collegate ad una operazione chirurgica (al netto del rimborso USL)
- interessi passivi su mutui ipotecari (al netto di eventuale contributo provinciale) pagati, risultanti da dichiarazione della banca
- interessi passivi su mutui agrari (al netto di eventuale contributo provinciale) pagati, risultanti da dichiarazione della banca

- premi pagati per assicurazione sulla vita ed infortunio (in caso di polizze miste, farsi rilasciare dalla società assicurante, apposita dichiarazione, dalla quale risulta l'importo pagato per infortunio)
- contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni volontarie)
- contributi per previdenza complementare
- erogazioni liberali alle ONLUS
- contributi associativi alle società di Mutuo soccorso
- erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici
- spese funebri sostenute
- tasse scolastiche di istruzione secondaria ed universitaria
- contributi previdenziali obbligatori, pagati in ottemperanza a disposizioni di legge:

tassa salute, anche quella versata con il premio di assicurazione RC veicoli (richiedere l'importo esatto all'assicurazione) ed il contributo del 10% versato all'INPS da parte del datore di lavoro, ma a carico del dichiarante (1/3), risultante da apposita dichiarazione
- contributi ed erogazioni liberali a favore di enti ecclesiastici
- contributi per i paesi in via di sviluppo
- spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (in caso di ricovero le spese mediche e paramediche devono risultare da documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza)
- assegno periodico corrisposto al coniuge (escluso quello destinato al mantenimento dei figli)

g) ristrutturazioni (36%)

(se effettuate sulla proprietà singola)

- modulo di comunicazione dei lavori (presentato al Centro servizi competente con l'AVISO DI RICEVIMENTO)
- copia del bonifico bancario
- copia della fattura

(se si tratta di lavori condominiali)

- copia della suddivisione delle spese condominiali
- copia del bonifico bancario
- nr. di codice fiscale del condominio

h) altri dati ed informazioni

- l' eventuale ricevuta di versamento in acconto IRPEF, - solo chi nell'anno '2001 ha presentato il mod. UNICO
- modello 730/2001 oppure UNICO (dichiarazione dei redditi dell'anno scorso)

Al 730 non deve essere allegata alcuna documentazione (ne in fotocopia)!

A ns. collaboratore deve essere presentata tutta la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati esposti nel modello!

Contratto collettivo intercompartimentale in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Congedo di maternità
- Art. 4 Congedo di paternità
- Art. 5 Congedo parentale
- Art. 6 Frazionabilità del congedo parentale e preavviso
- Art. 7 Interruzione del congedo parentale in caso di malattia
- Art. 8 Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico
- Art. 9 Riposi giornalieri
- Art. 10 Congedo straordinario per la malattia del figlio
- Art. 11 Adozione ed affidamento
- Art. 12 Divieto di licenziamento - Dimissioni
- Art. 13 Aspettativa per il personale con prole
- Art. 14 Cumulo tra congedo parentale e aspettativa per il personale con prole
- Art. 15 Personale a tempo determinato
- Art. 16 Congedo per l'assistenza del figlio disabile
- Art. 17 Norma transitoria
- Art. 18 Abrogazione di norme

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei comparti determinati con deliberazione della Giunta provinciale 13.8.1999, n. 3288 (Bollettino del 31.8.1999, n. 40, supplemento n. 1), escluso il comparto di contrattazione del personale della scuola.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto

- a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente;
- b) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del dipendente, fruito in alternativa al congedo di maternità;
- c) per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della dipendente e del dipendente.

Art. 3

Congedo di maternità

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applica per il con-

gedo di maternità la relativa legge statale.

2. Durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, nonché durante l'interdizione dal lavoro, la dipendente ha diritto all'intera retribuzione fissa e continuativa.

3. L'intera retribuzione fissa e continuativa spetta, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche se la dipendente non può assumere servizio per effetto del divieto di essere adibita al lavoro o per effetto dell'interdizione dal lavoro.

4. L'indennità di maternità, spettante ai sensi della legge statale al di fuori del rapporto di lavoro, è pari al 90 per cento dell'ultima retribuzione fissa e continuativa. Il periodo cui si riferisce l'indennità di maternità non è utile agli effetti giuridici.

Art. 4

Congedo di paternità

1. Ai dipendenti che hanno diritto al congedo di paternità ai sensi della legge statale si applicano i commi 1 e 2 del precedente articolo 3.

Art. 5

Congedo parentale

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 3, per un periodo non superiore a tre mesi;
- b) al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a tre mesi;
- c) alla madre o al padre, a loro discrezione, per un ulteriore periodo di complessivamente non superiore a cinque mesi;
- d) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a undici mesi.

2. In caso di parto plurimo i relativi genitori, se sono dipendenti del medesimo ente, possono fruire del congedo parentale spettante per ogni bambino oltre il primo solo alternativamente.

3. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 6

Frazionabilità del congedo parentale e preavviso

1. Il congedo parentale può essere fruito in non più di sei soluzioni, se fruito da entrambi i genitori, ossia in non più di cinque soluzioni, se fruito da un solo genitore. Il contratto di comparto può prevedere una diversa disciplina.

2. Ogni periodo di congedo parentale è comprensivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione anche ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente o della dipendente.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi

di oggettiva impossibilità, a preavvisare per iscritto l'amministrazione di appartenenza con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il preavviso è di trenta giorni se il congedo parentale richiesto supera un mese; il diretto superiore può, di volta in volta, derogare da tale termine.

Art. 7

Interruzione del congedo parentale in caso di malattia

1. In caso di malattia del genitore il congedo parentale è interrotto, su apposita richiesta, se la malattia, debitamente documentata, ha una durata di almeno otto giorni consecutivi.
2. La fruizione della frazione di congedo parentale non fruito a causa di malattia avviene su apposita domanda dell'avente diritto e tenuto conto delle esigenze di servizio.

Art. 8

Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico

1. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 5 sono retribuiti per un periodo massimo complessivo tra i genitori di otto mesi al trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa e gli ulteriori periodi al venti per cento.
2. Qualora vi sia un solo genitore spetta il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa per tutto il periodo di congedo parentale.
3. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con handicap in situazione di accertata gravità è dovuto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa.
4. In caso di parto plurimo per i periodi di congedo parentale spettante per i figli oltre il primo è dovuto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13.ma mensilità.

Art. 9

Riposi giornalieri

1. Per i riposi giornalieri si applica la legge statale.
2. Se nella famiglia sono presenti due figli di età inferiore a dieci anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio oltre il secondo, da fruire entro il primo anno di vita del relativo figlio. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.

Art. 10

Congedo straordinario per la malattia del figlio

1. Per ogni figlio in stato di malattia spetta, fino all'ottavo anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia.
2. I genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario in

caso di grave malattia del figlio e nell'ambito del contingente complessivo.

3. La malattia del bambino che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.

4. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

5. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei bambini adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente affidati

Art. 11

Adozione ed affidamento

1. I congedi di maternità, di paternità e parentali, nonché i riposi giornalieri trovano applicazione anche in connessione con l'adozione, con l'affidamento preadottivo e con l'affidamento temporaneo secondo la disciplina prevista dal presente contratto e nel rispetto dei particolari limiti di età e di fruizione previsti dalla legge statale

Art. 12

Divieto di licenziamento - Dimissioni

1. In materia di divieto di licenziamento e di dimissioni volontarie in connessione con la maternità e la paternità si applica la legge statale.

Art. 13

Aspettativa per il personale con prole

1. Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino ed in non più di due soluzioni. Se l'aspettativa non viene fruita senza interruzione, tra la prima e la seconda soluzione deve intercorrere un periodo di sei mesi di effettiva prestazione di servizio. In caso di parto plurimo l'aspettativa per ogni figlio oltre al primo è al massimo di un anno.

2. Il personale insegnante ed equiparato deve fruire una delle due soluzioni di cui al comma 1 in modo tale da ricomprendere almeno un intero anno scolastico (12 mesi). Qualora la fine dell'aspettativa richiesta dal personale insegnante ed equiparato ricada nel periodo dall'1 maggio alla fine dell'anno scolastico, la stessa è prorogata d'ufficio fino al termine dell'anno scolastico, salvo il rispetto della durata biennale e di quanto previsto dal comma 4. Al fine di garantire la continuità didattica, tale personale, rientrando in servizio dopo il 30 aprile, è messo a disposizione prevalentemente per supplenze e, in subordine, per eventuali altre attività funzionali all'insegnamento. Le parti si impegnano a modificare la disciplina di cui al presente comma alla stregua della disciplina che sarà prevista per il personale del comparto scuola.

3. L'aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità. Il periodo rimanente dell'aspettativa può essere fruito, su domanda, entro l'ottavo anno di vita del bambino e nel rispetto dei commi 1 e 2.

4. L'aspettativa può essere interrotta, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio

con decorrenza dal giorno di lavoro indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo dell'aspettativa.

5. L'aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, del congedo ordinario e del trattamento di fine rapporto; è invece utilmente computata ai fini del trattamento di quiescenza.

6. Durante l'aspettativa gli oneri di pensione, da computarsi in relazione alla retribuzione fissa e continuativa spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

7. Il personale di cui al comma 1 può optare, in quanto non escluso dal lavoro a tempo parziale dalla normativa di comparto, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno. In tale caso la parte residua degli oneri di cui al comma 6 è a carico dell'amministrazione.

8. Il presente articolo trova applicazione anche per l'adozione e per l'affidamento preadottivo. L'aspettativa va fruita entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, e comunque entro il 15.mo anno di età del minore.

9. Nel contratto di comparto possono essere previste ulteriori norme sulla concessione e l'interruzione dell'aspettativa. L'ammissione all'aspettativa ed al tempo parziale di cui al presente articolo è subordinata al rispetto di un termine di preavviso di trenta giorni, aumentabile nel contratto di comparto fino ad un massimo di sessanta giorni.

Art. 14

Cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole

1. Il congedo parentale di cui all'art. 5 e l'aspettativa per prole di cui all'art. 13 non possono superare complessivamente per i genitori e per ogni figlio il limite massimo di trentun mesi.

Art. 15

Personale a tempo determinato

1. Fatta salva la specifica disciplina prevista nei singoli comparti, l'art. 13 si applica anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato solamente se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno tre anni e dell'idoneità conseguita in una procedura concorsuale per il relativo impiego.

Art. 16

Congedo per l'assistenza del figlio disabile

1. Per il congedo in favore dei soggetti aventi titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio si applica la legge statale.

Art. 17

Norma transitoria

1. L'aspettativa per motivi familiari o personali, fruita al posto del congedo parentale nel periodo tra il 28 marzo 2000 e l'entrata in vigore del presente contratto, viene, su apposita domanda da presentarsi entro due mesi, trasformata agli effetti giuridici ed economici e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 in congedo parentale.

Art. 18

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le lettere g, i e j del comma 1 dell'art. 18, nonché l'art. 27 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999.

Protocollo d'intesa

Qualora in sede di contrattazione per il comparto del personal delle scuole a carattere statale vengano concordate soluzioni alternative a quelle previste dal contratto collettivo intercompartimentale oggi sottoscritto, le parti contraenti si impegnano di riprendere la contrattazione a livello intercompartimentale con l'obiettivo di estendere tali soluzioni a tutto il personale del contratto collettivo intercompartimentale.

Bolzano, lì 18 dicembre 2001

Facsimile Domanda per un acconto sul trattamento di fine rapporto

Esente bollo

Al

(Amministrazione com.le, Casa di riposo, Com. Compr.)

Oggetto: Domanda per un acconto sul trattamento di fine rapporto con _____ anni di servizio

La/Il sottoscritto/a , nata/o il
..... in , residente in
..... codice di avviamento postale , via/piazza
..... (domicilio, se diverso dalla residenza
.....), telefono
....., occupata presso la ditta/ente con
sede in , via (luogo di
lavoro, se diverso dalla sede della ditta
.....)

chiede

la concessione di un acconto sul trattamento di fine rapporto con almeno otto anni di servizio ai sensi del art. 79 CIC del 29.07.00 per

La/Il richiedente

firma

Luogo,Data.....

Allegati:

vedi Art. 2 e 4 Allegato 2